

INFORMAZIENDA

Evidenza delle principali novità intervenute nel mese
per la conduzione aziendale informata ed aggiornata

Servizio a cura di

STUDIO LACAPRA CONSULENTI DEL LAVORO ASS.

VIA CAIROLI N° 7 - 70122 BARI

RISERVATO ALLE AZIENDE ASSISTITE

Lavoro
Fisco
Economia
Giurisprudenza

Novembre 2010



Lavoro

Istat: disoccupazione ancora su all'8,3 %

Sulla base delle informazioni finora disponibili, il numero di occupati a set-tembre 2010 (dati destagionalizzati) aumenta dello 0,2 per cento rispetto ad agosto e diminuisce dello 0,1 per cento rispetto a settembre 2009. Il tasso di occupazione, pari al 57 per cento, risulta in crescita di 0,1 punti percentuali rispetto ad agosto e in riduzione di 0,2 punti percentuali rispetto allo stesso pe-riodo dell'anno precedente.

Il numero delle persone in cerca di occupazione risulta in aumento del 2,1 per cento rispetto ad agosto e dell'1,1 per cento rispetto a settembre 2009. Il tasso di disoccupazione, pari all'8,3 per cento, è in aumento di 0,1 punti percentuali rispetto ad agosto; in confronto a settembre 2009 il tasso di disoccupazione registra un aumento di 0,1 punti percentuali. Il tasso di disoccupazione giova-nile è pari al 26,4 per cento, con un aumento di 1,4 punti percentuali rispetto al mese precedente e un aumento di 0,3 punti percentuali rispetto a settembre 2009.

Il numero di inattivi di età compresa tra 15 e 64 anni a settembre 2010 dimi-nuisce dello 0,5 per cento rispetto ad agosto e aumenta dell'1 per cento rispet-to a settembre 2009. Il tasso di inattività, pari al 37,9 per cento, è in calo ri-spetto al mese precedente (-0,2 punti percentuali) e in aumento rispetto a set-tembre 2009 (+0,2 punti percentuali).



Inps: oltre 10 milioni di voucher venduti in tabaccheria é sempre più facile

Sono 10.135.646 i buoni lavoro venduti dall'agosto 2008 alla metà di ottobre 2010. La sperimentazione prese avvio poco più di due anni fa, per la sola attività della vendemmia. Oggi l'utilizzo del "buono lavoro" è stato esteso a tutti i settori produttivi e a molti datori e prestatori d'opera: resta il limite invalicabile di una attività di lavoro che deve essere occasionale e accessorio.

La crescita costante nell'utilizzo dei voucher è dovuta non solo agli indubbi vantaggi di flessibilità per datori di lavoro e lavoratori, cui garantisce retribuzione, copertura previdenziale e assicurativa, ma anche all'allargamento della rete di distribuzione. Un effetto testimoniato dagli oltre 245 mila voucher venduti tramite la rete delle tabaccherie, aggiuntasi da poco più di due mesi nel circuito di diffusione dei buoni lavoro.

"L'allargamento della rete distributiva ha senz'altro contribuito a "banalizzare" la modalità di utilizzo dei buoni lavoro - è il parere del presidente dell'Inps, A.M. -. Per consolidare il ricorso a questo strumento occorre infatti rendere l'approccio al sistema dei voucher il più semplice e "amichevole" possibile, in modo da renderlo utilizzabile dal maggior numero possibile di committenti e lavoratori. La scelta di attivare la vendita dei buoni lavoro in tabaccheria va proprio in questa direzione. Così come è decisivo il sostegno delle associazioni di categoria per sensibilizzare datori e prestatori di lavoro, nell'uso di uno strumento flessibile e facile".

La previsione di un ulteriore aumento delle vendite in tabaccheria ha suggerito la creazione di un servizio telefonico dedicato (chiamando il Contact Center 803.164 e selezionando la voce "gestione automatizzata dei voucher") che consente ai committenti di attivare i buoni lavoro e ai lavoratori retribuiti attraverso i voucher di avere qualsiasi tipo di informazione.

Il riconoscimento del committente e del lavoratore è reso possibile con l'ausilio di un assistente vocale che, attraverso la comunicazione verbale dei voucher posseduti e l'indicazione del codice fiscale, permette l'accesso ai servizi disponibili.



Controlli dell'Inps sul trattamento di integrazione salariale straordinaria: obbligo del lavoratore di comunicare preventivamente la rioccupazione in altra attività di lavoro subordinato o autonomo remunerata

La Legge del 20 maggio 1988, n. 160, art. 8, comma 5, ha comminato l'obbligo per i lavoratori che percepiscono il trattamento di integrazione salariale straordinaria, di comunicare preventivamente ad INPS, la rioccupazione in altra attività di lavoro subordinato o autonomo remunerata, come recentemente ribadito anche nella Circolare INPS n. 130 del 4 ottobre 2010.

Poiché sono stati rilevati casi (es. Aziende in Amministrazione Straordinaria quali Aziende del Trasporto Aereo e Aziende di Call Center) in cui lavoratori non hanno adempiuto a tale preciso obbligo, confermato anche da costante giurisprudenza intervenuta sul tema, è stato disposto di procedere ad un puntuale controllo di tutte le succitate situazioni e al contestuale recupero delle indennità indebitamente percepite che, peraltro, danno luogo ad ingiustificato arricchimento o, ricorrendone gli elementi soggettivi ed oggettivi, a fatti penalmente rilevanti.

Riduzione contributiva per datori di lavoro che assumono lavoratori con indennità di disoccupazione e incentivi per l'assunzione di lavoratori con indennità di disoccupazione ordinaria o edile

Pubblicati in G.U. il decreto ministeriale relativo alla riduzione contributiva per i datori di lavoro che assumono lavoratori con indennità di disoccupazione, e il decreto recante incentivi per l'assunzione di lavoratori con indennità di disoccupazione ordinaria o edile. (Decreto n. 53343 e Decreto n. 53344)..

Nuove disposizioni in materia di rilascio della carta di qualificazione del conducente

Ai fini dell'esercizio dell'attività professionale dell'attività di autotrasporto nell'ambito dei Paesi dell'Unione Europea e dello Spazio economico Europeo e' fatto obbligo di possedere la carta di qualificazione del conducente dal:

- a) 10 settembre 2008, se trattasi di trasporto di persone;
- b) 10 settembre 2009, se trattasi di trasporto di cose.

La carta di qualificazione del conducente e' rilasciata dagli Uffici Motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a seguito dell'esame di cui all'art. 19, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 2005, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero per documentazione ed in esenzione dal predetto esame.

(Decreto 22 ottobre 2010)

Inps: estratto conto previdenziale online anche per tre milioni di lavoratori iscritti alla gestione separata

In totale 25 milioni di lavoratori italiani possono consultare la loro posizione contributiva. In soli tre mesi, 3,5 milioni hanno visualizzato il proprio conto. I Pin oltre quota 5 milioni. Partono in questi giorni oltre tre milioni di lettere indirizzate ad altrettanti lavoratori iscritti alla Gestione separata, per lo più collaboratori a progetto. A tutti viene offerta la possibilità di consultare online (sul sito istituzionale dell'Inps, www.inps.it) il proprio estratto conto previdenziale, per prenderne consapevolezza e per verificarne la correttezza. Sempre online - ma anche tramite numero verde e tramite sportello di sede - si possono segnalare eventuali incongruenze o errori.



Obbligo di motivazione nei provvedimenti di sospensione: il Ministero si adegua

Con sentenza n. 310 del 5 novembre 2010 la C. ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008, recante la disciplina del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, nella parte in cui stabilisce che ai provvedimenti de quo non si applicano le disposizioni di cui alla L. n. 241/1990, escludendo pertanto anche l'applicazione dell'articolo 3, comma 1, della stessa Legge. In sostanza, l'obbligo di motivare i provvedimenti amministrativi (...) costituirebbe un principio generale, attuativo sia dei canoni d'imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 97 Cost., sia di altri interessi costituzionalmente protetti, come il diritto di difesa contro gli atti della stessa pubblica amministrazione, ai sensi degli artt. 24 e 113 Cost. Di più, il suddetto obbligo sarebbe principio del patrimonio costituzionale comune dei Paesi europei, desumibile dall'art. 253 del Trattato sull'Unione europea (oggi art. 296, comma 2, del Trattato di Lisbona sul funzionamento dell'Unione europea, ratificato dall'Italia con legge 2 agosto 2008, n. 130, ed entrato in vigore il 1° dicembre 2009), che lo estende addirittura agli atti normativi. A seguito di tale sentenza, il Ministero del Lavoro ha disposto l'obbligo per il personale ispettivo di motivare sia pur sinteticamente l'eventuale adozione del provvedimento di sospensione (fermi restando i contenuti più esaustivi del verbale conclusivo di accertamento), al fine di consentire al destinatario del provvedimento un controllo di correttezza, coerenza e logicità dello stesso.

Istat: indagine sui carichi di lavoro familiare

Nel 2008-2009 il 76,2% del lavoro familiare delle coppie è ancora a carico delle donne, valore di poco più basso di quello registrato nel 2002-2003 (77,6%).

Persiste dunque una forte disuguaglianza di genere nella divisione del carico di lavoro familiare tra i partner. L'asimmetria nella divisione del lavoro familiare è trasversale a tutto il Paese, anche se nel Nord raggiunge sempre livelli più bassi.

Le differenze territoriali sono più marcate nelle coppie in cui lei non lavora.

L'indice assume valori inferiori al 70% solo nelle coppie settentrionali in cui lei lavora e non ci sono figli, e nelle coppie in cui la donna è una lavoratrice laureata (67,6%).

INPS: validità temporale del DURC

L'INPS, con circolare n. 145 del 9 novembre 2010, riprendendo quanto ha affermato il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la circolare n. 35/2010, ha previsto che nelle procedure di appalti di opere, servizi e forniture pubbliche, ai fini dell'iscrizione all'Albo fornitori e per le attestazioni SOA, il DURC ha validità trimestrale.

Min.Lavoro: incentivazioni al reinserimento dei percettori di trattamento di sostegno al reddito

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la circolare n. 39 del 19 novembre 2010, con la quale vengono forniti chiarimenti operativi rispetto alle recenti misure di incentivazione e supporto al reinserimento dei percettori di trattamenti di sostegno al reddito.

In particolare, vengono affrontati:

- gli incentivi alle assunzioni
- le politiche di attivazione
- l'offerta congrua



Il “Collegato Lavoro è legge nr. 183/2010

Dopo due anni di lavori parlamentari, il rinvio del provvedimento alle Camere da parte del Capo dello Stato, 7 passaggi tra camera e Senato, è giunta ad approvazione la legge 183/2010, conosciuta come “ collegato lavoro”. Numerose le novità in materia di lavori usuranti, decadenza dall'impugnativa di licenziamento, maxisanzione contro il lavoro sommerso, arbitrato, conciliazione, e certificazione .

Si riassumono le novità più significative nelle tabelle che seguono:

È stato modificato il **regime sanzionatorio** in materia di impiego di lavoro irregolare. Il datore di lavoro privato che ometta, per i lavoratori subordinati, di effettuare la comunicazione preventiva, entro le ore 24 del giorno precedente, dell'instaurazione del rapporto di lavoro è soggetto alla sanzione amministrativa **da € 1.500,00 fino a € 12.000,00 per ciascun lavoratore irregolare**, maggiorata di 150,00 euro per ciascuna giornata di lavoro effettivo.

Nel caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo, l'importo della sanzione è stabilito **da € 1.000,00 fino a € 8.000,00 per ciascun lavoratore irregolare**, maggiorato di 30,00 euro per ciascuna giornata di lavoro irregolare. L'importo delle sanzioni civili connesse all'evasione dei contributi e dei premi riferiti a ciascun lavoratore irregolare di cui ai periodi precedenti è aumentato del 50%.

Tutte queste sanzioni non trovano applicazione qualora, dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti, si evidenzi comunque la volontà di non occultare il rapporto, anche se trattasi di differente qualificazione.

Nel settore turistico il datore di lavoro che non sia in possesso di uno o più dati anagrafici inerenti al lavoratore può integrare la **comunicazione entro il terzo giorno** successivo a quello dell'instaurazione del rapporto di lavoro, purché dalla comunicazione preventiva risultino in maniera inequivocabile la tipologia contrattuale e l'identificazione del prestatore di lavoro.

Sono previste sostanziali modifiche al regime sanzionatorio in materia di orario di lavoro. Si ridefiniscono le sanzioni per le ipotesi di violazione della disciplina relativa alla durata media dell'orario di lavoro, al riposo

giornaliero, al riposo settimanale, alle ferie annuali retribuite, ora graduate sulla base del numero dei lavoratori coinvolti nella violazione e del periodo di riferimento. In particolare:

1. in caso di **violazione della durata media massima dell'orario** settimanale di lavoro, pari a 48 ore come media nel periodo di riferimento (4, 6 o 12 mesi mediante deroghe contrattuali), comprensive dello straordinario e i riposi settimanali si applica la sanzione amministrativa compresa tra 100,00 e 750,00 euro. Se riguarda più di 5 lavoratori e si è verificata in almeno 3 periodi di riferimento (4, 6 o 12 mesi) la sanzione amministrativa va da 400,00 a 1.500,00 euro. Se coinvolge più di 10 lavoratori e si è verificata in almeno 5 periodi di riferimento, la sanzione è compresa tra 1.000,00 e 5.000,00 euro e non è ammesso il pagamento in misura ridotta;

2. in caso di **violazione della normativa sulle ferie** la sanzione amministrativa va da 100,00 e 600,00 euro. Se coinvolge più di 5 lavoratori o si è verificata per almeno due anni, la sanzione va da 400,00 a 1.500,00 euro. Se la riguarda più di 10 lavoratori o si è verificata per almeno quattro anni, la sanzione va da 800,00 a 4.500,00 euro e non trova applicazione la misura ridotta;

3. in caso di **violazione delle disposizioni sul riposo giornaliero** la sanzione è compresa tra 50,00 e 150,00 euro. Se riguarda più di 5 lavoratori o si è verificata in almeno tre periodi di 24 ore, la sanzione va da 300,00 a 1.000,00 euro. Se riguarda più di 10 lavoratori o si è verificata almeno in cinque periodi, la sanzione va 900,00 e 1.500,00 euro e non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

Certificati malattia: Il Collegato lavoro prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2010 sono estese all'impiego privato le disposizioni dell'art.55 septies del D.Lgs. n.165/01, così come modificato dal D.Lgs. 27 ottobre 2009, n.150, in materia di controllo delle assenze per i dipendenti pubblici. Oltre alle richiamate disposizioni dell'obbligo di trasmissione *on line* del certificato di malattia, tale disposizione prevede che, nel caso in cui il dipendente si assenti per malattia per un periodo superiore a 10 giorni e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare, l'assenza venga giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.



È stata ridisegnata completamente la sezione del codice di procedura civile recante le disposizioni generali in materia di controversie individuali di lavoro.

Il **tentativo di conciliazione** da obbligatorio diventa meramente facoltativo. La conciliazione potrà essere proposta anche tramite l'associazione sindacale alla quale l'interessato aderisce o conferisce mandato. Rimane obbligatorio il tentativo di conciliazione sulle certificazioni di cui all'art.80, co.4, del D.Lgs. n.276/03.

Gli organi di certificazione potranno istituire camere arbitrali per il ricorso delle parti alla forme di arbitrato irrituale previsto dal c.p.c.. Riguardo all'**arbitrato** – altro istituto che, a seguito della mancata firma del Presidente della Repubblica, è stato modificato -, si prevede che le parti contrattuali possono pattuire clausole compromissorie, che devolvano la risoluzione di controversie ad arbitri, qualora sia previsto dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale.

La clausola compromissoria non può essere pattuita e sottoscritta prima della conclusione del periodo di prova, ove previsto, ovvero se non siano trascorsi almeno trenta giorni dalla data di stipulazione del contratto di lavoro, in tutti gli altri casi.

La clausola compromissoria non può riguardare controversie relative alla risoluzione del contratto di lavoro.

Sono state modificate le disposizioni relative alle modalità e ai termini per l'impugnazione dei licenziamenti individuali.

Intanto, si prevede un **termine per l'impugnativa del licenziamento** di 60 giorni dalla ricezione della sua comunicazione o dalla comunicazione dei motivi, ove non contestuale. L'impugnazione può essere effettuata con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore, anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto a impugnare il licenziamento stesso.

L'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di 270 giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formati dopo il deposito del ricorso.

Qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro 60 giorni.

Il termine di decadenza di 60 giorni si applica anche a tutti i casi di invalidità e di inefficacia del licenziamento.

Inoltre la decadenza di 60 giorni si applica: ai licenziamenti che presuppongano la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro ovvero alla legittimità del termine apposto al contratto; al recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; al trasferimento da un'unità produttiva a un'altra, con termine decorrente dalla data di ricezione della comunicazione di trasferimento; all'azione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro.

La decadenza di 60 giorni si applica anche: ai contratti di lavoro a termine in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla scadenza del termine; ai contratti di lavoro a termine già conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla medesima data di entrata in vigore della stessa.

Viene regolamentata con norma di legge la disciplina in materia di accessi ispettivi e verbalizzazione, in precedenza prevista, nei suoi aspetti operativi, da circolari e prassi interna.

Alla conclusione delle attività di verifica compiute nel corso del primo accesso, viene rilasciato al datore di lavoro o alla persona presente all'ispezione, con l'obbligo di tempestiva consegna al datore di lavoro, il **verbale di primo accesso ispettivo**, che deve contenere, tra l'altro, l'identificazione dei lavoratori trovati intenti al lavoro e la descrizione delle modalità del loro impiego. In caso di constatate inosservanze, e qualora il personale ispettivo rilevi inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative, questi provvede a diffidare il trasgressore alla regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente sanabili, entro il termine di 30 giorni dalla data di notificazione del verbale. In caso di ottemperanza alla diffida, il trasgressore, o l'eventuale obbligato in solido è ammesso al pagamento di una somma pari all'importo della sanzione nella misura del minimo previsto dalla legge ovvero nella misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura fissa. Il pagamento dell'importo della predetta somma estingue il procedimento sanzionatorio limitatamente alle inosservanze oggetto di diffida e a condizione dell'effettiva ottemperanza alla diffida stessa.





Atti dell'Agenzia Entrate: sostituita la firma autografa con l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile

L'articolo 15, comma 7, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ha introdotto la possibilità di sostituire sugli atti di liquidazione, accertamento e riscossione la firma autografa, prevista dalle norme che disciplinano le entrate tributarie erariali amministrate dalle Agenzie fiscali e dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nonché sugli atti in materia di previdenza e assistenza obbligatoria con quella a stampa del responsabile dell'adozione dell'atto nei casi in cui gli stessi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati.

Per l'individuazione di tali atti il successivo comma 8, ha fatto rinvio all'adozione di provvedimenti attuativi dei competenti direttori. A tale proposito, con il provvedimento Prot. 2010/4114 dell'Agenzia, sono stati identificati gli atti su cui è possibile procedere alla sostituzione della firma autografa qualora gli stessi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati e derivino da attività a carattere seriale in ordine alle quali ragioni di economia di scala ed esigenze di maggiore efficacia ed efficienza nell'utilizzo delle risorse richiedano modalità di lavorazione accentrata.

Studi di settore: arriva il software anticrisi

Il nuovo prodotto informatico era stato annunciato prima dell'estate con una circolare dell'Agenzia

È in rete l'applicazione elettronica che consente, a contribuenti e loro intermediari, di trasmettere all'Agenzia delle Entrate gli elementi e le informazioni necessarie a giustificare situazioni di non congruità, non normalità o non coerenza ai relativi studi di settore, per l'anno d'imposta 2009. Vale a dire i dati connessi a quanto dichiarato con Unico 2010, in merito a specifiche cause di inapplicabilità degli studi ovvero di esclusione dagli stessi.

Circostanze possibili, in considerazione della negativa congiuntura economica che ha portato ad aprire una nuova pagina nella costruzione delle "taglie" di riferimento degli studi di settore, in veste sempre più federalista. Contro la crisi, infatti, lo strumento accertativo si è adeguato alle singole caratteristiche delle realtà territoriali.

Situazioni, dunque, valutate e recepite da norme e documenti di prassi, tra gli altri, la circolare 34/E del 18 giugno che, chiarendo il nuovo corso degli Studi su base regionale, con la messa in campo di accorgimenti relativi all'individuazione di una normalità economica ad hoc per gruppi di contribuenti o settori operanti in zone specifiche, ha annunciato la realizzazione del neonato prodotto informatico che avrebbe consentito il dialogo con l'Amministrazione finanziaria anche oltre il termine ordinario previsto per la trasmissione delle dichiarazioni dei redditi.



Agenzia Entrate: accesso a Fisconline, le utenze inutilizzate saranno automaticamente disabilitate

L'Agenzia delle Entrate comunica che dal 1° gennaio 2011 verranno disabilitate automaticamente le utenze di Fisconline che per un lungo periodo di tempo sono rimaste inattive. Il codice Pin, necessario per l'accesso ai servizi telematici dell'Agenzia, scade infatti il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'ultimo utilizzo, oppure, nel caso in cui non sia mai stato utilizzato sin dalla data di attribuzione all'utente, scade il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello del rilascio (come previsto al punto 4.2 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 10 giugno 2009). Si ricorda che è sempre possibile chiedere nuovamente l'attribuzione del codice Pin mediante la funzione di registrazione a Fisconline, disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Entrate e Inps rafforzano la collaborazione antievasione: in prima linea scambio di informazioni e verifiche mirate

Incrocio delle banche dati, cooperazione informatica e coordinamento operativo. Sono le parole d'ordine dell'intesa siglata dal direttore dell'Agenzia delle Entrate, Attilio Befera, e dal presidente dell'Inps, Antonio Mastrapasqua. Un accordo bilaterale di durata quinquennale che rinnova la collaborazione istituzionale tra i due enti, rendendo sempre più rapida ed efficace l'azione di recupero dell'evasione fiscale e contributiva grazie allo scambio sistematico di informazioni online e al potenziamento della rete dei controlli.

Archivi condivisi con un occhio alla privacy – Azioni coordinate per verifiche più mirate – “Con questa convenzione – ha detto in occasione della firma il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Attilio Befera – si rafforza una strategia condivisa di recupero dell'evasione che punta sulla collaborazione tra i diversi enti della fiscalità per realizzare analisi di rischio sempre più puntuali ed efficaci. La consultazione e gestione coordinata degli archivi informatici, infatti, ci consente di programmare controlli più selettivi, incoraggiando nello stesso tempo l'adesione spontanea dei contribuenti”.

“La nuova convenzione tra Inps e Agenzia delle Entrate conferma la stretta collaborazione tra due soggetti importanti della Pubblica Amministrazione – ha commentato il presidente dell'Inps, Antonio Mastrapasqua – che perseguono insieme il duplice obiettivo di recuperare risorse per il Paese e di contrastare l'illegalità.

L'evasione fiscale e contributiva non produce solo un mancato incasso, ma coincide quasi sempre con una indebita prestazione sociale sotto forma di aiuti e sussidi a chi non ne avrebbe titolo se non fosse evasore. La Pubblica Amministrazione che cambia si contraddistingue per questa duplice attenzione, che si qualifica in un unico obiettivo: il miglior servizio per il Paese”.

Accanto allo scambio costante di informazioni, Entrate e Inps metteranno in campo una serie di azioni congiunte che si tradurranno, sul piano operativo, nell'elaborazione di strategie di intervento mirate su contribuenti individuati autonomamente proprio grazie all'uso comune dei database e nella condivisione dei dati identificativi di chi è sotto controllo, evitando inutili sovrapposizioni degli organi addetti alle ispezioni. Inoltre, l'accordo prevede anche lo svolgimento di incontri periodici delle rispettive strutture regionali, che a loro volta terranno conto delle indicazioni fornite a livello centrale. Al centro del patto antievasione Entrate-Inps la condivisione di parti significative dei rispettivi database informatici. In particolare, l'Agenzia sfrutterà le informazioni messe a disposizione dall'Inps per passare al setaccio la posizione delle imprese nei confronti del Fisco, mettendola eventualmente a confronto con i risultati degli studi di settore. Dal canto suo, l'Inps accederà all'Anagrafe tributaria per verificare la situazione economica e reddituale dei contribuenti - persone fisiche, aziende, datori di lavoro – riscontrando, per esempio, il diritto di godere effettivamente di prestazioni sociali agevolate. Un'attività di consultazione incrociata che consentirà ai due enti di migliorare e dare sprint alle proprie performance nel campo dei controlli, senza tralasciare le prescrizioni dettate dal Garante della privacy. Il rispetto degli standard di sicurezza sarà assicurato, infatti, non solo dall'adozione di misure tecnologiche all'avanguardia, ma anche dall'istituzione di figure dedicate, i cosiddetti “supervisor”, che avranno il compito di individuare gli utilizzatori dei dati e le abilitazioni di accesso.



Canone Tv, esonero per gli over 75: la richiesta entro il 30 novembre

Ultimi giorni per la dichiarazione che fa accedere all'agevolazione e dà il via ai rimborsi 2008/2010. Coloro che hanno almeno 75 anni di età, se in possesso di determinati requisiti, possono chiedere l'esenzione dal pagamento del canone Rai. Il beneficio è stato introdotto dalla Finanziaria 2008 (articolo 1, comma 132, legge 244/2007) a favore dei contribuenti con limitate disponibilità economiche e può essere applicato dal 2008.

Ma occhio alle scadenze: per il secondo semestre 2010 e per chi non ha pagato le annualità 2008, 2009 e 2010, l'istanza va presentata entro il prossimo 30 novembre. Stesso termine per coloro che potevano usufruire dell'agevolazione e non l'hanno fatto nel triennio 2008/2010 e ora devono richiedere il rimborso dei canoni versati.

I requisiti

Innanzitutto occorre avere l'età giusta. Per beneficiare dell'agevolazione bisogna aver compiuto 75 anni entro le scadenze previste per il pagamento del canone Rai, ossia il 31 gennaio (I semestre) e 31 luglio (II semestre). L'esonero è previsto per il canone relativo a una televisione della casa di residenza.

Proseguendo con i requisiti, il reddito del richiedente, sommato al reddito del coniuge convivente, non deve essere stato superiore a 6.713,98 euro nell'anno precedente a quello per cui si chiede l'esonero. Nella casa, inoltre, non devono abitare altri titolari di reddito proprio.

Soddisfatti questi presupposti essenziali, ecco le voci da includere nel calcolo complessivo:

la somma degli imponibili risultanti dalla dichiarazione dei redditi dell'interessato e del coniuge o dal Cud (per chi non è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi), relativi all'anno precedente a quello per cui si chiede l'esonero dal pagamento

i redditi soggetti a imposta sostitutiva o ritenuta a titolo di imposta, come ad esempio gli interessi maturati su depositi bancari e postali, Bot, Cct e altri titoli di Stato e utili derivanti da quote di investimenti le retribuzioni corrisposte da organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e da quelli centrali della Chiesa cattolica i redditi di fonte estera non tassati in Italia.

Viceversa, rimangono fuori dal conto totale:

i redditi che non scontano l'Irpef, come le pensioni di guerra, le rendite Inail, le pensioni di invalidità civile il reddito della casa principale e delle relative pertinenze, i redditi soggetti a tassazione separata.

La domanda di esenzione

Per usufruire dell'agevolazione occorre presentare una dichiarazione sostitutiva che attesti il possesso dei requisiti. Il modello compilato va presentato agli uffici locali o territoriali dell'Agenzia delle Entrate o spedito con raccomandata senza busta, insieme alla fotocopia del documento di identità, all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Torino 1 S.A.T. – Sportello abbonamenti Tv – 00121 – Torino.

Il modulo da utilizzare, disponibile sul sito internet delle Entrate, nella sezione "Modelli", è quello allegato alla circolare 46/E del 20 settembre, che chiarisce quali sono le modalità di accesso al beneficio.

I termini di consegna o spedizione della dichiarazione, nell'ipotesi di primo accesso all'agevolazione, sono il 30 aprile dell'anno di riferimento per il primo semestre, il 31 luglio per il secondo.

Eccetto, naturalmente, come specificato prima, il secondo semestre 2010, che ha come scadenza il 30 novembre.

Lo stesso modello deve essere compilato anche da coloro che non hanno pagato gli abbonamenti Rai relativi agli anni 2008/2009/2010, perché in regola con i requisiti richiesti dalla norma di favore e dagli ultrasettantacinquenni che hanno versato il canone nel periodo 2008/2010, pur potendo godere dell'esenzione. In quest'ultimo caso, il modello affianca la richiesta di rimborso.

La restituzione del canone avverrà, in contanti, presso gli uffici postali.

La dichiarazione non deve essere rinnovata ogni anno e, chi attiva per la prima volta l'abbonamento alla tv di Stato, ha tempo 60 giorni per chiedere l'esonero dal canone dalla data in cui dovrebbe effettuare il pagamento.

Chi non paga, ma non ha le carte in regola per usufruire dell'agevolazione, sconta una sanzione amministrativa compresa tra i 500 e i 2mila euro per ciascun anno evaso, oltre al pagamento del canone dovuto e degli interessi maturati. Le dichiarazioni mendaci, inoltre, sono sottoposte alle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Dpr 445/2000.

(fonte: Fisco Oggi)



Economia

Indagine Confesercenti-Ispo: "Meno peso per famiglie e imprese"

Dall'indagine emerge un severo rigore in materia fiscale

L'indagine Confesercenti-Ispo che ha monitorato per mesi la situazione segnala come gli italiani esprimano in primo luogo l'esigenza di una riforma fiscale che pesi meno su famiglie ed imprese. Inoltre emerge una sostanziale continuità giudizi improntati ad un severo rigore in materia fiscale. Il 79% degli italiani boccia evasori ed elusori fiscali, una percentuale che alla fine di maggio era in aumento di 3 punti da febbraio 2010 e che conferma il crescere della condanna nei confronti di chi fa il furbo con il fisco. Se poi si confronta il dato del 79% di "intransigenti" con le risultanze emerse a gennaio 2009 l'aumento è perfino assai più netto: ben 8 punti (71%).

Un atteggiamento che si accompagna alla esigenza sempre più evidente di un fisco che cominci ad invertire la marcia e diventi gradualmente meno pesante. Rispetto alla questione fiscale ed a quella dell'evasione ed elusione sul giudizio degli italiani incide anche la forte preoccupazione per la crisi: tanto che una parte di questi non esclude una certa indulgenza verso comportamenti non corretti la percentuale più cospicua è costituita dal 30% dei disoccupati (erano il 28% nel sondaggio precedente) quasi fosse un sentimento di "rivolta" contro una situazione che preclude lavoro e stabilità, a ruota il 5% delle casalinghe ed il 22% dei lavoratori dipendenti con basse qualifiche, e qui gioca un ruolo importante la paura del futuro, ed ancora il 17% dei pensionati. Categorie sociali che hanno subito e subiscono i colpi più pesanti della fase recessiva ed esprimono molto probabilmente con tale parere anche la "rabbia" nei confronti dello stato di disagio che sono costrette a subire, una sorta di rivalsa per una società che non garantisce stabilità del lavoro o, comunque, una occupazione qualificata. E di conseguenza è carente in termini di equità.

Tra imprenditori, professionisti e studenti gli indulgenti si attestano fra un 21 ed un 17%. Sul piano territoriale cresce in modo consistente dal febbraio 2010 il numero di coloro che esprimono pollice "verso" sul fenomeno dell'evasione fiscale al Centro (dal 49% al 62%) al sud ed isole (dal 46% al 50%). Altalenante come la speranza di uscire dalla crisi il nord-est (dal 51% al 58% poi nuovamente il 51%). Controtendenza il Nord Ovest dove invece la percentuale cala dal 58% al 44%. Anche un altro test segnala la presenza di una ampia maggioranza virtuosa che soprattutto nella fase più acuta di crisi non è disponibile ad essere tollerante. Di fronte alla considerazione che si può "pensare ai problemi economici personali e non pagare qualche tassa", la percentuale di chi non è d'accordo su questa tesi sale dal 71% di febbraio al 76%. Resta sempre, è pur vero, quasi un quarto della popolazione che sembra voler giustificare un atteggiamento egoistico o di "sopravvivenza" costi quel che costi (il 23% del campione che risulta così suddiviso: molto d'accordo il 4%, abbastanza d'accordo il 19%). Fra questi ultimi emerge un 36% di persone che sono in cassa integrazione. O ha perso il lavoro.

Quelli che sono a favore di un comportamento corretto si trovano in particolare fra i meno giovani ed i più acculturati. E per le aree territoriali sono più "sensibili" nord est e centro. "Ignorare" qualche imposta senza sensi di colpa o con qualche rimorso? Del 23% di "indulgenti" nei riguardi di tali comportamenti negativi ben il 16% ritiene che non debba esserci nemmeno l'ombra di un rimorso. Ma la crisi e il conseguente stato di necessità economica sembra fare capolino anche in questo caso: fra gli italiani che non si scandalizzano di una qualche furberia fiscale senza sensi di colpa appare in crescita la percentuale tra chi ha perso il lavoro od è in cassa integrazione (dal 17 di febbraio 2010 al 26%), tra chi pensa che fra un anno la situazione economica sia peggiorata (dal 20 al 27%), tra chi è preoccupato per il bilancio familiare (dal 15 al 19%).



Confartigianato: “A quando la misurazione dello stress da burocrazia per gli imprenditori?”

“Chi glielo racconta agli imprenditori, alla disperata ricerca di tutto ciò che può rendere competitive le loro imprese per uscire dalla crisi che, da gennaio, dovranno misurare lo stress da lavoro dei loro dipendenti? E, nel caso, fare indagini psicologiche?”

E' quanto si chiede Cesare Fumagalli, Segretario Generale di Confartigianato il quale punta il dito contro l'ennesima incombenza normativa di provenienza europea a carico delle aziende: l'obbligo, a partire dal 1° gennaio 2011, di misurare il rischio da stress lavoro correlato.

“L'Unione europea – sottolinea Fumagalli - è sempre più liberale e permissiva nell'aprire il mercato comunitario alle aziende dei Paesi extra Ue e sempre più rigida ed oppressiva verso le imprese europee costrette al rispetto di un numero crescente di regole”.

“La valutazione dello stress da lavoro correlato - sottolinea Fumagalli - è un altro ostacolo per l'attività delle piccole imprese che non dispongono di un'organizzazione aziendale e di personale tale da consentire di gestire questo ulteriore obbligo. Così, nonostante i buoni propositi che proprio l'Europa ha indicato nello Small Business Act, per le piccole imprese il traguardo della semplificazione normativa si allontana sempre più. Avanti di questo passo, bisognerà creare uno strumento per misurare lo stress da burocrazia degli imprenditori”.

“Non si discute l'impegno a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori. Ma – fa rilevare Fumagalli - altrettanto fondamentali sono i principi sanciti nello Small Business Act per ridurre gli oneri amministrativi a carico delle piccole imprese e di sostenere le potenzialità di sviluppo delle Pmi”.

“Per non ripetere l'esperienza di altri provvedimenti inutilmente complessi, come ad esempio, il Sismi, Confartigianato sollecita modalità semplificate per l'applicazione delle norme sullo stress lavoro correlato alle imprese che occupano fino a 10 dipendenti. E impegniamo Governo e Parlamento ad ingaggiare gli sforzi dell'Unione Europea su obiettivi di crescita e di sviluppo, non già sulla misurazione dello stress da lavoro!”.

Bankitalia: “Debito record, a settembre a 1.844,8 miliardi. Entrate in calo dell'1,8% rispetto al 2009”

Nuovo record del debito delle pubbliche amministrazioni a settembre che raggiunge quota 1.844,8 miliardi contro gli 1.842,9 miliardi registrati in agosto. Lo riporta il bollettino statistico dedicato alla Finanza Pubblica di Bankitalia. Nel periodo gennaio-settembre del 2010, si legge nel supplemento al bollettino, le entrate tributarie sono state pari a 266,077 miliardi di euro, in calo dell'1,8% rispetto ai primi nove mesi del 2009. Il dato e' al netto dei fondi speciali della riscossione.



Ministero Economie e Finanze: Fondo di indennizzo per risparmiatori vittime di frodi finanziarie (stralcio circolare disponibile sul sito internet del ministero)

MODULARIO
101DT060004



Ministero
dell'Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DEL TESORO
DIREZIONE IV

MOD. 06/I

Roma, - 3 NOV 2010

Istruzioni in materia di rimborso delle somme versate al Fondo di cui all'art. 1, comma 343 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266.

1. L'art. 1, comma 343 della Legge finanziaria 2006 ha istituito, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, a decorrere dal 2006, un apposito fondo con il fine di indennizzare i risparmiatori che siano rimasti vittime di frodi finanziarie, soffrendo un danno ingiusto non altrimenti risarcito (di seguito "Fondo"). Il Fondo è alimentato dagli importi provenienti dai conti correnti e dai rapporti bancari definiti come dormienti all'interno del sistema bancario, assicurativo e finanziario (art. 1, comma 345 della Legge finanziaria del 2006) nonché dagli importi degli assegni circolari *non incassati*, delle polizze vita prescritte e dei buoni fruttiferi postali non riscossi (art. 1, commi 345-ter, 345-quater e 345-quinquies, della Legge finanziaria 2006¹).

2. Vengono devoluti al Fondo - da parte degli Intermediari di cui all'art 1 del DPR n.116/07 - gli importi relativi a:

- a) depositi di somme di denaro (conti correnti, certificati di deposito, libretto di risparmio, etc.) effettuati presso l'intermediario con obbligo di rimborso (art. 2, lett a), del D.P.R. 116/07) per i quali il titolare del rapporto o i terzi delegati non abbiano effettuato alcuna operazione o movimentazione per un arco di tempo di 10 anni;
- b) depositi di strumenti finanziari in custodia o in amministrazione (art. 2, lett b), del D.P.R. 116/07) per i quali il titolare del rapporto o i terzi delegati non abbiano effettuato alcuna operazione o movimentazione per un arco di tempo di 10 anni, previa liquidazione degli strumenti stessi con le modalità indicate all'art. 345-terdecies della Legge finanziaria 2006;
- c) assegni circolari non incassati entro il termine di prescrizione di 3 anni che decorre dalla emissione dell'assegno (art 1, comma 345-ter, della Legge finanziaria del 2006);
- d) contratti di assicurazione del ramo vita, in tutti i casi in cui l'assicuratore si impegna al pagamento di una rendita o di un capitale al beneficiario e le relative somme non siano state reclamate dagli aventi diritto entro il termine di prescrizione (art. 345-quater della Legge finanziaria 2006, come modificato dall'art. 2, comma 4, del Decreto Legge 25 marzo 2010, n. 40);

¹ Commi introdotti dalle leggi di conversione dei Decreti Legge 28 agosto 2008 n.134 e 9 ottobre 2008, n. 155.

prescrizione (art. 345-quater della Legge finanziaria 2006, come modificato dall'art. 2, comma 4, del Decreto Legge 25 marzo 2010, n. 40);

- e) buoni fruttiferi postali² emessi dopo il 14 aprile 2001 che non vengano incassati dai beneficiari entro il termine di prescrizione di 10 anni dalla data di scadenza del titolo (art 1, comma 345-quinquies, Legge finanziaria del 2006).



Lavoro nero ed indici di congruità

La legge finanziaria 2006 (296/06) aveva introdotto lo strumento dei valori minimi (indici di congruità) di incidenza della manodopera sul costo dell'opera. Tale strumento era concepito al fine di classificare come irregolare, l'impresa che mostrava indici al di sotto di quelli prefissati. Le parti sociali per l'edilizia hanno sottoscritto un accordo che introduce in tale settore tali indici - pur in via sperimentale - affidandone la gestione alla Commissione Nazionale Casse Edili. Per ottenere il Durc, oltre alla regolarità contributiva, le imprese dovranno ora anche dimostrare il rispetto degli indici di congruità.

Istat: Indice del valore delle vendite del commercio fisso e al dettaglio

L'Istituto nazionale di statistica comunica che nel mese di settembre 2010, sulla base degli elementi finora disponibili, l'indice destagionalizzato del valore del totale delle vendite al dettaglio ha registrato una flessione dello 0,2 per cento rispetto ad agosto 2010; nel confronto con il mese di settembre 2009 l'indice grezzo ha registrato una variazione positiva dello 0,3 per cento. In termini congiunturali (al netto della stagionalità), le vendite di prodotti alimentari sono rimaste invariate, mentre quelle di prodotti non alimentari hanno registrato una diminuzione dello 0,2 per cento. Rispetto a settembre 2009, sia le vendite di prodotti alimentari sia quelle di prodotti non alimentari hanno registrato un aumento (rispettivamente più 0,2 e più 0,3 per cento).

Nell'ultimo trimestre (periodo luglio-settembre) l'indice destagionalizzato del *valore del totale delle vendite al dettaglio* ha registrato un incremento dello 0,3 per cento rispetto ai tre mesi precedenti. Nello stesso periodo, le vendite di *prodotti alimentari* e quelle di *prodotti non alimentari* sono aumentate, rispettivamente, dello 0,5 e dello 0,3 per cento.

Per una corretta interpretazione degli indicatori qui presentati occorre considerare che essi si riferiscono al valore corrente delle vendite e incorporano, quindi, la dinamica sia delle quantità sia dei prezzi.

Indici del fatturato e degli ordinativi dell'industria Settembre 2010

L'Istituto nazionale di statistica comunica che, sulla base degli elementi finora disponibili, nel mese di settembre gli indici destagionalizzati del fatturato e degli ordinativi, calcolati con base 2005=100, hanno registrato, nel confronto con il mese precedente, un calo dello 0,3 per cento, il primo, e dell'1,2 per cento, il secondo. Il fatturato è aumentato dell'1,0 per cento sul mercato interno ed è diminuito del 3,2 per cento su quello estero; gli ordinativi nazionali hanno registrato un incremento del 3,1 per cento e quelli esteri una flessione del 7,8 per cento.

Nel confronto degli ultimi tre mesi (luglio-settembre) con i tre mesi immediatamente precedenti (aprile-giugno) le variazioni congiunturali sono state pari a più 2,0 per cento per il fatturato e a più 2,1 per cento per gli ordinativi.

Si segnala che, come annunciato, in occasione della diffusione dei dati relativi a settembre 2010 si opera una revisione retrospettiva degli indici grezzi, nonché delle specificazioni dei modelli di destagionalizzazione.

L'indice del fatturato corretto per gli effetti di calendario ha registrato in settembre una crescita tendenziale del 10,8 per cento (i giorni lavorativi sono stati 22, come a settembre 2009). Nel confronto tendenziale relativo al periodo gennaio-settembre, l'indice del fatturato corretto per gli effetti di calendario ha segnato una variazione positiva del 9,3 per cento. Gli indici grezzi del fatturato e degli ordinativi hanno registrato incrementi tendenziali, rispettivamente, del 10,9 e del 17,9 per cento.

Gli indici destagionalizzati del fatturato per raggruppamenti principali di industrie hanno segnato variazioni congiunturali positive per l'*energia* (più 8,8 per cento), per i *beni di consumo* (più 0,6 per cento, con meno 2,0 per cento per quelli *durevoli* e più 1,2 per cento per quelli *non durevoli*) e per i *beni intermedi* (più 0,5 per cento) e una variazione negativa per i *beni strumentali* (meno 5,6 per cento).

L'indice del fatturato corretto per gli effetti di calendario in settembre è aumentato in termini tendenziali del 23,6 per cento per l'*energia*, del 18,0 per cento per i *beni intermedi*, dell'8,0 per cento per i *beni di consumo* (più 6,5 per cento per quelli *durevoli* e più 8,3 per cento per quelli *non durevoli*) e dell'1,4 per cento per i *beni strumentali*.



Giurisprudenza

Licenziamento durante il periodo di prova e motivazione

Con sentenza n. 23227 del 17 novembre 2010, la Cassazione ha affermato che è possibile licenziare un lavoratore in prova, senza l'obbligo di motivazione.

La Corte asserisce che, a norma dell'art 2096 c.c. e dell'art 10 L. 604/96 (norme sui licenziamenti individuali), "il rapporto di lavoro subordinato costituito con patto di prova è sottratto, per il periodo di sei mesi, alla disciplina dei licenziamenti individuali, ed è caratterizzato dal potere di recesso del datore di lavoro, la cui discrezionalità si esplica senza obbligo di fornire al lavoratore, alcuna motivazione, neppure in caso di contestazione, sulla valutazione della capacità e del comportamento professionale del lavoratore stesso.". Inoltre, tale discrezionalità "non è assoluta ma, deve essere coerente con la causa del patto di prova sicché, il lavoratore che non dimostri il positivo superamento della prova o, la imputabilità del recesso a cause estranee alla prova stessa, non può eccepire né dedurre in sede giurisdizionale, la nullità del licenziamento".

Responsabile il CdA in materia di sicurezza

Con sentenza n. 38991/2010, la Corte di Cassazione, ha affermato la piena responsabilità di tutto il Consiglio di Amministrazione della società in caso di mancata predisposizione delle misure di protezione a tutela della salute e sicurezza .

Licenziamento per rifiuto a trasferirsi in altra sede

Con sentenza n. 21967/2010, la Cassazione ha affermato che non può essere motivo di licenziamento il rifiuto a trasferirsi in un'altra sede, da parte del lavoratore, soprattutto se ciò è giustificabile dalla necessità di assistere il coniuge ammalato.

La Suprema Corte ha evidenziato che l'assetto organizzativo e produttivo dell'impresa è rimesso alla valutazione del datore di lavoro: pur tuttavia, la libertà di iniziativa privata non può svolgersi in modo da recare danno alla libertà ed alla dignità umana.

Lecito controllare i dipendenti con vigilanza in borghese

Dichiarato legittimo dalla Corte di Cassazione (sentenza 23303/2010) il licenziamento per giusta causa inflitto al direttore di una catena di supermercati, sorpreso con controlli occulti a prelevare merce dagli scaffali con scontrini riciclati, ma a sua insaputa controllato da 007 all'uopo ingaggiati. Per la Sezione lavoro, che ha bocciato il ricorso del lavoratore. "sono legittimi i controlli posti in essere dai dipendenti di agenzie investigative che operano" in maniera occulta "come normali clienti e non esercitano alcun potere di vigilanza e controllo". Infatti, annotano ancora i supremi giudici, "rientra nel potere dell'imprenditore la facoltà di avvalersi di appositi organismi per controllare, anche occultamente il corretto adempimento delle prestazioni lavorative al fine di accertare mancanze specifiche dei dipendenti, già commesse o in corso di esecuzione". Aggiunge ancora la sentenza che le norme poste dagli artt. 2 e 3 della legge 20 maggio 1970 n. 300 a tutela della libertà e dignità del lavoratore, delimitando la sfera di intervento di persone preposte dal datore di lavoro a difesa dei suoi interessi, con specifiche attribuzioni nell'ambito dell'azienda (rispettivamente con poteri di polizia giudiziaria a tutela del patrimonio aziendale e di controllo della prestazione lavorativa) non escludono il potere dell'imprenditore, ai sensi degli artt. 2086 e 2104 cod.civ., di controllare direttamente o mediante la propria organizzazione gerarchica l'adempimento delle prestazioni lavorative e quindi di accertare mancanze specifiche dei dipendenti, già commesse o in corso di esecuzione, e ciò indipendentemente dalle modalità del controllo, che può legittimamente avvenire anche occultamente, senza che vi ostino né il principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione dei rapporti, né il divieto di cui all'art. 4 della stessa legge n. 300 del 1970, riferito esclusivamente all'uso di apparecchiature per il controllo a distanza (non applicabile analogicamente, siccome penalmente sanzionato).



Sono pertanto legittimi, in quanto estranei alle previsioni delle suddette norme, i controlli posti in essere da dipendenti di un'agenzia investigativa i quali, operando come normali clienti e non esercitando potere alcuno di vigilanza e di controllo, verifichino l'eventuale appropriazione di denaro (ammanchi di cassa) da parte del personale addetto, limitandosi a presentare alla cassa la merce acquistata, a pagare il relativo prezzo e a constatare la registrazione della somma incassata da parte del cassiere.

Procedimento disciplinare e procedimento penale: necessaria l'immediatezza della contestazione

La pendenza di un procedimento penale a carico del lavoratore non impedisce al datore di lavoro la contestazione immediata dell'illecito disciplinare, con eventuale sospensione del relativo procedimento fino all'esito del giudizio penale. E' in tal senso che viene tutelata l'esigenza della immediatezza della contestazione, ai fini della successiva legittimità del provvedimento sanzionatorio. Il principio è stato così sintetizzato dalla Corte di Cassazione nella recente sentenza nr. 22900/2010

Sono inderogabili i minimi previsti nel CCNL

Le retribuzioni stabilite dalla contrattazione collettiva di categoria debbono necessariamente applicarsi indipendentemente dall'iscrizione, o meno, del datore di lavoro ad una associazione sindacale stipulante. Con estrema chiarezza la Corte di Cassazione attribuisce l'inderogabilità ai minimi contrattuali. (sent. n. 21274/2010) . Le retribuzioni stabilite dalla contrattazione collettiva di categoria debbono necessariamente applicarsi indipendentemente dall'iscrizione, o meno, del datore di lavoro ad una associazione sindacale stipulante. Proprio perché si tratta di "minimi" contrattuali debbono inevitabilmente applicarsi anche alle imprese di non rilevanti dimensioni (a meno, naturalmente, che per queste ultime sussista una separata contrattazione collettiva, ma questo non si è verificato nel caso di specie, e neppure il ricorrente interessato deduce l'esistenza, in quel settore specifico, di una contrattazione separata per le piccole imprese).

Attrezzatura di sicurezza: se c'è ed è insufficiente la responsabilità è sempre del datore di lavoro

Il datore di lavoro (nel caso di società, il legale rappresentante) in quanto titolare primario della posizione di garanzia in materia di sicurezza, non può dismettere totalmente tale posizione e conserva pur sempre obblighi di vigilanza sul rispetto delle norme di sicurezza. Il principio - ormai consolidato - della necessità della vigilanza stringente del datore di lavoro sui presidi della sicurezza, è ancora ribadito dalla recente sentenza della Corte di cassazione n. 36358/2010.

Il piccolo imprenditore artigiano è esente dall'Irap *

Può considerarsi definitiva la conferma che arriva dalla Corte di Cassazione (sent. n.21124/2010) che ritiene il piccolo imprenditore artigiano esente dall'Irap. L'Agenzia delle Entrate aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale con la quale, rigettando l'appello dell'Ufficio, è stato riconosciuto a un artigiano esercente attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali, il diritto al rimborso dell'IRAP versata .In particolare, il giudice *a quo* ha ritenuto che il contribuente svolge l'attività di "artigiano" "solo personalmente, in via diretta ed esclusiva, senza l'apporto di dipendenti, di collaboratori, di capitali e con l'utilizzo di beni strumentali minimi (un autocarro.).

L'Agenzia delle entrate chiede alla Corte di rispondere al quesito "per i piccoli imprenditori, tra i quali, ai sensi dell'art. 2083 cc, vanno compresi anche gli artigiani, il requisito della autonoma organizzazione sia intrinseco alla natura stessa dell'attività svolta e dunque sussista sempre il presupposto impositivo idoneo a produrre valore aggiunto tassabile ai fini IRAP".

La Corte ha ritenuto infondato il ricorso dell'Agenzia.



Le Sezioni unite della stessa Corte, nelle sentenze n. 12108 e n. 12111 del 2009, occupandosi della questione relativa all'applicabilità dell'IRAP all'esercizio delle attività di agente di commercio e di promotore finanziario, premesso che a quel che è stabilito per le imposte sul reddito non può essere riconosciuta una efficacia condizionante ai fini dell'interpretazione dell'IRAP, che risponde ad altri criteri e ad una diversa *ratio* impositiva, e richiamati i principi affermati dalla Corte costituzionale nelle sentenze, in tema di ILOR, n. 42 del 1980 e n. 87 del 1986, sono giunte alla conclusione che, anche con riferimento alle attività anzidette, rientranti tra quelle ausiliarie di cui all'art. 2195 cod. civ., la soggezione ad IRAP è possibile, così come la giurisprudenza aveva stabilito con riguardo ai lavoratori autonomi, soltanto nelle ipotesi nelle quali sussista il requisito dell'autonoma organizzazione; in particolare, le Sezioni unite hanno osservato che, se tali attività si considerassero ai fini IRAP *tout court* attività di impresa, «l'imposta non troverebbe corrispondenza nella sua *ratio*, e finirebbe per colpire una "base fittizia", un "fatto non reale", in contraddizione con una interpretazione costituzionalmente orientata del presupposto impositivo. Non è, infatti, la oggettiva natura dell'attività svolta ad essere alla base dell'imposta, ma il modo - autonoma organizzazione - in cui la stessa è svolta ad essere la razionale giustificazione di una imposizione sul valore aggiunto prodotto, un *quid* che eccede il lavoro personale del soggetto agente ed implica appunto l'"organizzazione di capitali o lavoro altrui": se ciò non fosse, e il lavoro personale bastasse, l'imposta considerata, non solo non sarebbe vincolata all'esistenza di una "autonoma organizzazione", ma si trasformerebbe inevitabilmente in una sostanziale "imposta sul reddito"».

Ha ritenuto quindi il Collegio che alla stessa conclusione occorre, a maggior ragione, pervenire in ordine alle attività svolte da quei soggetti, come quello in esame (artigiano), che si collocano, sul piano civilistico, non nella categoria degli "imprenditori" - nella quale rientrano anche gli esercenti le attività ausiliarie di cui all'art. 2195, primo comma, n. 5, cod. civ. (come gli agenti di commercio e i promotori finanziari) -, ma in quella dei "piccoli imprenditori", i quali, ai sensi dell'art. 2083 cod. civ., sono "i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio o dei componenti della famiglia".

In questo caso, appare ancor più evidente l'esigenza di evitare l'assoggettamento *ope legis* all'IRAP di soggetti diversi dagli "imprenditori", per i quali ultimi, ai sensi dell'art. 2082 cod. civ., l'elemento "organizzazione" è connaturato alla nozione di impresa, nella quale l'organismo produttivo assume rilievo prevalente (salvo, ovviamente, quanto osservato dalle Sezioni unite limitatamente alle attività ausiliarie di cui all'art. 2195, primo comma, n. 5, cod. civ., collocate in "un'area grigia" tra "territorio dell'impresa" e "territorio del lavoro autonomo").

Non è affatto da escludere, invero, che un piccolo imprenditore, in quanto tale ed a qualsiasi categoria appartenga tra quelle elencate nell'art. 2083 cod. civ., sia dotato di un'organizzazione minimale di beni strumentali e non si avvalga di lavoro altrui (se non occasionalmente): si tratta, molto probabilmente, di una fascia marginale di soggetti, ma ciò è sufficiente a far riconoscere l'esigenza, ai fini del regime di assoggettamento all'IRAP, di una piena assimilazione dei piccoli imprenditori ai lavoratori autonomi, per garantire una parità di trattamento imposta dalla *ratio* del tributo (come evidenziata nelle citate sentenze delle Sezioni unite), in conformità, quindi, ad una doverosa interpretazione costituzionalmente orientata.

In conclusione, deve ritenersi che, in tema di IRAP, l'esercizio dell'attività di "piccolo imprenditore" (nella specie, artigiano) è escluso dall'applicazione dell'imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito dell'autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice *di merito* ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza dell'organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell'imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell'assenza delle predette condizioni.

In applicazione del detto principio, il ricorso è stato rigettato.

* con analoghe e seguenti sentenze nr. 21123/2010 e 21578/2010 la corte ha egualmente ritenuto esenti dall'Irap il piccolo imprenditore agricolo e l'agente di commercio.





Editore:

Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro
Sindacato Unitario
Via Cristoforo Colombo, 456 - 00145 Roma
Tel. 06/5415742 - Fax 06/5415565
E-mail: segreteria@anclsu.com

Direttore Responsabile:

Francesco Longobardi
Segretario Generale Nazionale Ancl



tutti i diritti riservati – riproduzione riservata

In caso di estrazione del materiale contenuto nella presente pubblicazione, citare la fonte

Registrato presso il Tribunale di Roma al n. 442/2009 in data 18/12/2009

